

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**  
**Sezione distaccata di Milano**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del  
Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 17 del 10 dicembre 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

*Ricorrente: società NABOR*

*Sport: calcio TOP JUNIOR a 11*

*Gara: NABOR – FATIMATRACCIA disputata il giorno 1.12.24*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 9 del 4 dicembre 2024*

La società NABOR avanzava rituale ricorso avverso la squalifica di n. 4 giornate comminate – nel C.U. in epigrafe - dal Giudice Sportivo al proprio tesserato, sig. Sebastiano DI MARCO, *“per aver spintonato violentemente un giocatore avversario, senza causare danni fisici”*.

Nel proprio atto di gravame la ricorrente non negava assolutamente la condotta contestata al proprio giovane tesserato (appena diciottenne), censurando correttamente il comportamento del proprio atleta ma, al contempo, richiedendo che detto comportamento fosse valutato per ciò che effettivamente fosse stato: ossia uno spintone (dato all'avversario di turno e da questi ricambiato) dettato da uno scatto di nervosismo ma privo di qualsiasi volontà di ledere fisicamente il proprio “contendente”.

Nel rapporto di gara effettivamente il DDG motivava l'espulsione del Di Marco (e del giocatore della Fatimatraccia) perchè *“si spintonava energicamente con un avversario”*.

Richiesto dalla scrivente Commissione di un supplemento di referto, l'arbitro di gara confermava che solo in quell'azione di reciproci spintonamenti si fosse limitata la condotta dei due avversari, prontamente sedata dalla decisione dell'espulsione di entrambi da parte del DDG.

Così accertati e ricostruiti i fatti, senza ulteriore necessità di attività istruttoria, si ritiene che il ricorso in parola meriti accoglimento in ordine alla richiesta riduzione della sanzione irrogata.

Ritengono, infatti, gli scriventi giudici come la violazione contestata al Di Marco possa pacificamente ascrivere a quegli *“atteggiamenti di moderata violenza nei confronti di un avversario”* (che nel susseguente elenco ricomprende, appunto, le *“spinte”*) descritte dal vigente Regolamento di Giustizia, punite con la sanzione di n. 2 giornate di squalifica.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso presentato dalla società Nabor.
2. riduce la squalifica al tesserato Sebastiano DI MARCO da n. 4 a n. 2 giornate.
3. dispone, conseguentemente, il riaccredito alla società Nabor della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 11 dicembre 2024**